

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

488^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1975

(Notturna)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (6-17 ottobre 1975)

Modifiche Pag. 23023

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni » (2170);

« Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie » (1511), d'iniziativa del senatore Borsari e di altri senatori;

« Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare » (1876), d'iniziativa del senatore De Ponti e di altri senatori;

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro » (1919), d'iniziativa del senatore Colajanni e di altri senatori;

« Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari » (1942), d'iniziativa del senatore Romagnoli Carettoni Tullia;

BERGAMASCO Pag. 23028

SEGNANA 23024

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O , Segretario, dà lettura del pro-

cesso verbale della seduta notturna del 16 maggio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 6 al 17 ottobre 1975

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunita-
si oggi alle ore 19,45, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha adottato all'una-
nimità — ai sensi dell'art. 55 del Regolamento — modifiche al calendario dei lavori per
il periodo dal 6 al 17 ottobre 1975, comunicato all'Assemblea nella seduta pomeridiana
di ieri.

Detto calendario risulta pertanto così formulato:

Martedì	7 ottobre	(pomeridiana)	— Esposizione economico-finanziaria.
Mercoledì	8	» (pomeridiana)	— Discussione sulle comunicazioni del Go- verno.
Giovedì	9	» (antimeridiana)	
»	»	» (pomeridiana)	
Venerdì	10 ottobre	(antimeridiana)	— Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, recante provvedimenti per il ri- lancio dell'economia riguardanti le espor- tazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (<i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 17 ottobre 1975</i>).
Martedì	14	» (antimeridiana)	
»	»	» (pomeridiana)	
Mercoledì	15	» (pomeridiana)	— Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, recante provvedimenti per il ri- lancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (<i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 17 ottobre 1975</i>).
Giovedì	16	» (antimeridiana)	
»	»	» (pomeridiana)	
Venerdì	17	» (antimeridiana)	— Disegno di legge n. 2255. — Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura (<i>presentato da oltre due terzi dei componenti la 9ª Commissione permanente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del Regola- mento</i>).

Non facendosi osservazioni, le anzidette modifiche hanno carattere definitivo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni » (2170);

« Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie » (1511), d'iniziativa del senatore Borsari e di altri senatori;

« Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare » (1876), d'iniziativa del senatore De Ponti e di altri senatori;

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro » (1919), d'iniziativa del senatore Colajanni e di altri senatori;

« Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari » (1942), d'iniziativa del senatore Romagnoli Carettoni Tullia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni »; « Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie », di

iniziativa del senatore Borsari e di altri senatori; « Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare », d'iniziativa del senatore De Ponti e di altri senatori; « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro », d'iniziativa del senatore Colajanni e di altri senatori; « Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari », d'iniziativa del senatore Romagnoli Carettoni Tullia.

E iscritto a parlare il senatore Segnana. Ne ha facoltà.

SEGNANA. Signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo di non potermi esimere dal prendere la parola in questo dibattito dopo aver partecipato, anche in qualità di relatore su disegni di legge di iniziativa parlamentare, alla trattazione di questo importante argomento alla Commissione finanze e tesoro.

L'argomento che spicca tra tutti quelli inseriti nel disegno di legge al nostro esame è quello relativo al cumulo dei redditi prodotti nell'ambito della famiglia. Ci troviamo cioè ad affrontare una materia che ha interessato per mesi e mesi l'opinione pubblica, come difficilmente accade per i problemi di carattere fiscale. Ma non possiamo dimenticare che il cumulo dei redditi non presenta solo aspetti di pura tecnica tributaria, ma investe anche problemi di giustizia sociale, di civico comportamento e problemi assai profondi di carattere umano.

Potrebbe essere interessante sottoporre all'attenzione del Senato i vari argomenti che vengono presentati a favore e contro il cumulo dei redditi, ma penso che possa dare solo un modesto contributo alla discussione di questo provvedimento il perdersi ancora sui pro e i contro, fare delle dissertazioni su un tema sul quale, volenti o nolenti, vi è una soluzione quasi obbligata.

Dobbiamo tener conto purtroppo della realtà che stiamo vivendo, cioè di un momento di particolare congiuntura, con fenomeni gravissimi come quello dell'inflazione

e con problemi di bilancio, quali si prospettano dallo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1976, presentato dal Governo con uno spareggio di 11.000 miliardi.

Di fronte ad una situazione così difficile, che ci auguriamo possa essere superata presto nell'interesse comune, è logico che non si possa contraddire chi afferma che il gettito non può essere ridotto, che non si può rinunciare all'attuale sistema della ritenuta alla fonte che garantisce un flusso costante di entrate, che bisogna evitare conguagli e restituzioni di imposta.

Abbiamo sentito dal Ministro delle finanze in varie occasioni che la soluzione che è stata prospettata per il problema del cumulo è da considerarsi come una conclusione condizionata dalla situazione alla quale ho accennato poc'anzi.

Il cumulo dei redditi previsto nella legge delega per la riforma tributaria rimane quindi confermato, ma allo stesso si deve apportare una serie di attenuazioni affinché non costituisca un disincentivo a creare nuove famiglie legittime, perchè non si favoriscano fittizie separazioni legali, perchè non si favorisca l'esclusione della donna dal lavoro.

Il problema dell'attenuazione del cumulo preoccupa tutti coloro che vedono nella famiglia legittimamente costituita il nucleo indispensabile per il crescere ordinato di un popolo. Sarebbe veramente grave non tener conto di tale principio di carattere etico e ammettere un tipo di legislazione tributaria che si rivelasse uno strumento punitivo della famiglia legittima.

Non possiamo dimenticare che in molti casi il nucleo familiare ha una maggiore capacità contributiva, ma non possiamo neppure chiudere gli occhi di fronte ai notevoli costi che la famiglia deve sostenere soprattutto per il mantenimento e l'educazione dei figli. Nella famiglia in cui moglie e marito lavorano è necessario sostenere delle spese che il sistema fiscale non riconosce; per curarsi dei figli può essere necessario avere in casa una parente o una domestica e ciò rappresenta una spesa di cui si dovrebbe tener conto. Ma bisogna guardare pure il rovescio della medaglia e riconoscere quel-

lo che ai fini della realizzazione del reddito produce anche la moglie casalinga. Il lavoro della casalinga consente infatti al marito di poter lavorare più tranquillamente, in quanto egli sa che a casa c'è chi accudisce all'educazione dei figli. Sotto un certo aspetto sembra ingiusto tassare meno una famiglia solo perchè la moglie lavora e tassare di più una famiglia che ha lo stesso reddito ma prodotto soltanto dal marito. La cosa sembra ancora più ingiusta quando si consideri la presenza fattiva della moglie nella azienda del marito. Abbiamo moltissimi esempi di piccole aziende artigianali e commerciali che sono sostenute dal lavoro della moglie e che non potrebbero nemmeno sussistere se tale lavoro dovesse essere affidato ad un dipendente.

Ecco perchè di fronte a tutte queste considerazioni la formula migliore, a mio giudizio, per risolvere un tale problema, sarebbe quella della tassazione per quote attribuite ad ogni membro della famiglia. Conosciamo come questo tipo di tassazione per quoziente familiare sia adottato in altri paesi europei, Sarebbe veramente da augurarsi che superata l'attuale difficile congiuntura si potesse studiare, anche per il nostro paese, una tassazione dei redditi familiari di questo genere. È una materia che ha bisogno di un notevole approfondimento, soprattutto per ricercare delle formule che consentano di mantenere pressochè intatto l'attuale sistema della ritenuta alla fonte e perchè sia possibile evitare conguagli che riescono sempre di difficile attuazione.

Fatte queste considerazioni, è naturale chiedersi se il provvedimento che viene sottoposto al nostro esame meriti di essere approvato da questa Assemblea e possa avere anche il consenso della maggior parte dei contribuenti. Non poche perplessità, lo devo dire francamente, aveva suscitato in me l'originario disegno di legge presentato dal Governo, ma la discussione molto aperta che ci è stata consentita, anche per la particolare competenza e sensibilità del ministro Visentini, ha fatto sì che al provvedimento siano stati apportati alcuni emen-

damenti che lo hanno notevolmente migliorato. Non posso dimenticare, in particolare, la modifica introdotta all'articolo 3 che ha cancellato la disparità del reddito prodotto dalla moglie e dal marito, i miglioramenti apportati all'articolo 8 per i carichi di famiglia e per le varie detrazioni. Non posso neppure sottovalutare gli adeguamenti sui vari limiti di importi e sulle aliquote che consentono di bilanciare il carico fiscale con quell'altro carico fiscale invisibile ma pesante che è costituito dall'inflazione. Tuttavia proprio perchè non siamo in grado di prevedere quanta sarà ancora l'inflazione che colpirà la nostra moneta vi è da chiedersi se il testo per la non applicazione del cumulo ai 7 milioni non sia ancora troppo basso e non obblighi, magari a breve distanza di tempo, ad introdurre modifiche al provvedimento che stiamo per approvare. A mio giudizio, bisognerebbe innalzare ancora questo limite per evitare che sia resa vana in poco tempo la portata di questo provvedimento. E ciò per tener conto di una realtà che è sotto i nostri occhi, una realtà che abbiamo visto nelle previsioni sicuramente aggravarsi anche con le ultime decisioni relative all'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi. Forse potrebbe essere saggio prevedere fin d'ora un dispositivo che consenta al Governo di modificare il tetto del cumulo in misura quasi automatica tenendo conto della entità dell'inflazione. Mi sembra giusto sottolineare ancora le modifiche apportate all'articolo 16 che consente per le piccole imprese un'applicazione più precisa della norma dopo le interpretazioni date in modo piuttosto discutibile da parte dell'amministrazione.

Interessante mi sembra pure l'emendamento riguardante l'articolo 72 del decreto 29 settembre 1973 con il quale è stato previsto che possono essere aggiunti in deduzione tutti i costi e le spese documentati, sempre per le aziende minori, e che per quelli non documentati sia deducibile una misura forfettaria dell'1 per cento dell'ammontare lordo. L'aver inoltre previsto che i titolari di imprese che non erano tenuti alla redazione del prospetto previsto dall'articolo 1 del decreto presidenziale n. 687 del

23 dicembre 1974 possono provvedervi entro il 31 marzo 1976, mi sembra costituisca una decisione molto importante. Ciò consentirà a molte imprese del settore commerciale, ma in particolare di quello turistico, di avvalersi giustamente delle norme previste per la rivalutazione dei beni.

Mi sembra inoltre di dover sottolineare un altro aspetto positivo e cioè il fatto di aver innalzato a 6 e a 12 milioni il limite minimo e quello massimo di abbattimento sul reddito tassabile per l'imposta locale sui redditi, sempre che il titolare dell'impresa presti direttamente la sua opera.

Di fronte a questi e ad altri emendamenti appare logico giudicare positivamente il provvedimento. Devo tuttavia esprimere qualche perplessità, che del resto avevo manifestato in Commissione, sulla nuova norma dell'articolo 12 che stabilisce che l'imposta dovuta deve essere corrisposta al momento della presentazione della dichiarazione e che in caso di omesso versamento venga applicata una soprattassa del 10 per cento e l'interesse annuo del 5 per cento. Mi sembra francamente che l'adempimento di tale disposizione risulti assai gravoso per numerosissimi contribuenti. Bisognerebbe, a mio giudizio, attenuare almeno la soprattassa o eliminare il carico di interesse, non sembrandomi giusto che si usi lo stesso metro verso il contribuente con reddito modesto e verso la persona giuridica la quale si trova ad operare con strumenti assai diversi. Molti contribuenti si troveranno in difficoltà a provvedere alla autoliquidazione dell'imposta perchè il nostro sistema fiscale, anche a seguito delle modifiche apportate, non si presenta con quegli aspetti di semplicità che costituivano una delle premesse della riforma tributaria. A mio parere sarebbe giusto stabilire a carico di chi viene iscritto a ruolo un gravame fisso del 10 per cento.

Tornando a considerazioni di carattere generale, si può dire che con questo procedimento potrà farsi senz'altro qualche passo in avanti verso l'adattamento delle norme tributarie alla reale situazione del paese. Restano ancora molti problemi ed è da augurarsi che con i correttivi previsti dall'ar-

articolo 17 della legge di riforma tributaria si possano apportare ulteriori miglioramenti alle norme che all'atto pratico appaiono di difficile ed incerta applicazione. Soprattutto dovrà essere affrontato con decisione il problema dell'IVA: non è concepibile che si registri una evasione così ampia che si calcola nell'ordine di almeno 4.000 miliardi, quando occorrono mezzi per far fronte alle esigenze così pesanti di bilancio. Inoltre non è giusto che una tassa che grava praticamente sui prezzi al minuto non entri nelle casse dello Stato. È necessario studiare gli strumenti che suppliscano a questa carenza. D'altra parte non è necessario escogitare grandi soluzioni. Vi siete chiesti, onorevoli colleghi, perchè funzionava l'applicazione del dazio di consumo? Perchè si controllavano le merci viaggianti ed il contribuente aveva la prospettiva che tali controlli potessero avvenire su ogni merce spedita. Grave errore, a mio giudizio, è stato fatto con la legge approvata nell'agosto dello scorso anno quando si ammise che la bolletta di accompagnamento potesse essere sostituita dall'invio della fattura. Mi sembra che sia quindi da rimediare a tale carenza e sia da usufruire della forza disponibile presso il Corpo della guardia di finanza per effettuare i controlli sulle merci che partono dalla produzione e attraverso i vari punti intermedi giungono al consumo.

Ritengo, inoltre, che nel campo delle imposte dirette si debba procedere alla modifica di quelle norme che impongono adempimenti impossibili. Mi riferisco in particolare a quella riguardante la valutazione delle rimanenze di fine d'anno, di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, e a quella della registrazione delle merci del magazzino. Come ho detto, sono operazioni di adempimento impossibili e che non portano alcun elemento valido al fisco per il controllo sul reddito prodotto dalle aziende.

Una prova di questo è data dal fatto che solo in Italia sono previsti simili adempimenti che, ad esempio, in Germania non si chiedono neppure all'industria.

Mi permetto ancora di richiamare l'attenzione del Governo su tutta una serie di pro-

blemi che per le norme di carattere tributario vengono a sorgere dall'attuazione del nuovo diritto di famiglia. Molti sono gli interrogativi che ci si pone soprattutto in ordine alle nuove disposizioni sulla comunione dei beni e sull'impresa familiare.

Ho l'impressione che sorgeranno entro breve termine svariate incertezze che, a mio giudizio, dovrebbero trovare una pronta risposta in sede di Ministero delle finanze. Vorrei quindi augurarmi che tale tema fosse affrontato al più presto, magari attraverso il comitato tecnico del cui valido aiuto può avvalersi il Ministero.

La discussione di un argomento di carattere tributario porterebbe ad inoltrarsi ancora su altri vari specifici temi. Non voglio però abusare della pazienza dei colleghi, riservandomi di richiamare la loro attenzione in sedi più ristrette, quali quella della Commissione finanze e tesoro e della Commissione dei trenta.

Rimane sempre un interrogativo e cioè se allo sforzo che noi chiediamo al contribuente corrisponda un impegno adeguato da parte della pubblica amministrazione. Purtroppo non possiamo dare oggi una risposta positiva, soprattutto quando veniamo a contatto con il cittadino e sentiamo le sue giuste lamentele per i ritardi e le disfunzioni. Non si tratta sempre di problemi di disponibilità di personale o di mezzi di carattere tecnico, ma di un impegno di carattere morale che dobbiamo constatare che manca in molti dipendenti della pubblica amministrazione. Si faccia, quindi, uno sforzo per incentivare la produttività nella pubblica amministrazione, compiendo anche dei sacrifici di carattere finanziario. Risolto il problema di carattere finanziario, bisogna trovare gli strumenti per responsabilizzare il pubblico dipendente e per adottare eventualmente nei confronti dell'inadempiente quelle giuste misure che in ogni ordinato sistema devono garantire l'adempimento del proprio dovere.

Un rilevante ruolo a questo fine possono svolgere le organizzazioni sindacali, le quali a mio giudizio non devono tutelare indiscriminatamente colui che si chiama lavoratore, ma il vero lavoratore che è tale quan-

do veramente si dedica e si impegna nell'adempimento del proprio dovere.

Vorrei, infine, esprimere l'auspicio che si possa superare l'attuale difficile momento economico e finanziario con senso di responsabilità da parte di tutti i nostri cittadini e soprattutto da chi li rappresenta nelle varie istituzioni ed organizzazioni.

L'amministrazione tributaria può dare un notevole contributo per reperire i mezzi necessari al pubblico intervento. Cerchiamo di fare uno sforzo perchè questa macchina possa funzionare come la congiuntura lo richiede. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2170 del quale ci occupiamo è in sostanza un rimaneggiamento, o se si vuole un aggiornamento, del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597, dell'altro n. 601 e di altre disposizioni legislative, in relazione a nuovi criteri imposti da una rimediazione delle norme allora adottate e, in parte, ai cambiamenti del valore monetario intervenuti nel frattempo.

Alcune delle nuove norme ci sembrano non solo accettabili, ma estremamente opportune; altre no; altre ancora sono rivolte nella giusta direzione, ma ci appaiono insufficienti.

Le osservazioni di fondo da parte nostra sono sostanzialmente due. Esse riguardano il cumulo dei redditi tra coniugi e l'inadeguato recepimento del fenomeno inflattivo, che si riflette nelle detrazioni e nelle varie tabelle allegate al disegno di legge.

Il problema del cumulo è ormai abbastanza noto e ha avuto una sua popolarità nella scorsa primavera prima delle elezioni amministrative, determinando una certa agitazione placatasi in gran parte quando i sindacati estesero ad esso il loro magistero. Vari Gruppi, alla Camera ed al Senato, presentarono allora loro progetti, e fra gli altri anche il Gruppo liberale della Camera con il disegno di legge n. 3468, a firma Serrentino ed altri, a favore dell'abolizione del cumulo.

Infine il Governo, riesaminando il problema, presentava un disegno di legge proprio, che è quello che sta dinanzi a noi, con le modifiche ad esso apportate dalla Commissione.

Sono ben note le ragioni a favore del mantenimento del cumulo dei redditi tra coniugi agli effetti della tassazione progressiva, le ragioni cioè addotte a dimostrare come sia giusto che due cittadini, per il solo fatto di aver contratto matrimonio tra loro e fondato una famiglia, cioè una convivenza riconosciuta, regolata ed incoraggiata dalla legge, abbiano accresciuto la loro capacità contributiva e meritino di incorrere nel pieno rigore della progressività. Il punto naturalmente è opinabile. Può anche essere vero in parte che la convivenza abbia accresciuto la capacità contributiva di due coniugi, nel senso della riduzione di alcune spese comuni, quali l'alloggio, forse il vitto, l'automobile, e via dicendo e quindi abbia aumentato la possibilità di formazione di un certo risparmio, ma è anche vero che, di fronte a questo, sta, almeno in linea generale, per il fatto stesso del matrimonio, l'insorgere di nuove spese per nulla trascurabili, quali quelle connesse, durante lunghi anni, al mantenimento e all'educazione dei figli, ognuno dei quali fruisce in sostanza di una quota del reddito complessivo della famiglia.

Pertanto ci sembra che la presunzione di una maggiore capacità contributiva, che poi è l'unico fondamento del cumulo, sia, come dicevo, quanto meno opinabile e comunque non giustifichi la rigida e integrale applicazione della progressività che si è voluta mantenere in Italia, a differenza di quanto, come vedremo, avviene altrove.

Il regime del cumulo — è vero — preesisteva in Italia alla presente riforma e vigeva nella vecchia imposta complementare nella edizione Vanoni e in quella molto più remota del dicembre 1923, quando, con l'applicazione del pacchetto di imposte, già previsto nel programma del governo Giolitti del dopoguerra, si riuscì, in capo a qualche anno, a pareggiare il bilancio dello Stato. Ma le aliquote erano allora ben diverse dalle attuali. Esistevano allora imposte reali, proporzionali e non progressive, che ora non

esistono più, sebbene l'ILOR, introdotta contro lo spirito della riforma, altro non sia che una imposta reale aggiuntiva. Di più, si è avuta in Italia durante un certo periodo (occorre ricordarlo in questa circostanza) un'imposta sul celibato, malamente imposta allora su criteri demografici, ma che in realtà rappresentava appunto un elemento di riequilibrio in vista delle minori spese di chi non ha una famiglia a proprio carico. Essa è poi stata abolita, come supposto elemento coercitivo della libertà individuale, mentre è noto che, per esempio, in Inghilterra, paese tradizionale di libertà, essa è esistita durante lunghissimo tempo e forse tuttora esiste.

È logico quindi che il problema del cumulo non fosse allora avvertito, come non è avvertito in Svizzera, il solo paese d'Europa che prevede il cumulo in forma pressoché integrale, come la nostra, ma dove l'aliquota massima non supera il 35-40 per cento.

In relazione, poi, ai mutamenti introdotti dal nuovo diritto di famiglia, contro il quale noi abbiamo votato in quest'Aula, e con esso anche del nuovo regime patrimoniale della famiglia, con l'introduzione del regime di comunione di beni tra coniugi, è giusto, si dice, che le imposte siano pagate congiuntamente. Ma, a parte che l'introduzione del regime di comunione è parziale e facoltativa, è chiaro che altra cosa è pagare congiuntamente e altra cosa è pagare sulla somma di due redditi distinti. Né si vede perché l'esistenza della comunione familiare debba necessariamente portare al cumulo dei redditi dato che, se anche il reddito è unico, esso non appartiene ad un solo titolare ma deve ripartirsi tra due o più persone.

Sussistono quindi, a nostro avviso, ragioni di equità fondate su evidenti presupposti di carattere economico, sociale e politico, di stretta competenza del Parlamento, che sconsigliano il mantenimento del cumulo dei redditi tra coniugi agli effetti dell'imposta sulle persone fisiche, almeno nella forma quasi integrale del disegno di legge.

Ma naturalmente vi è anche dell'altro; vi sono motivi di ordine diverso che interessano anche la Corte costituzionale, la quale infatti è stata chiamata a pronunciarsi su di

essi, a quanto sembra tra breve tempo. Ma se ad essa sfuggono le considerazioni alle quali prima accennavo è indubbio che ora siamo invece su un terreno di sua precisa competenza. Sono gli articoli 3, 13, 15, 24, 31 e 53 della Costituzione ed in particolare l'ultimo citato per il quale, come è noto, ogni cittadino deve concorrere alla spesa pubblica in ragione della sua capacità contributiva. « Ogni cittadino » dice il testo costituzionale e non una pluralità di cittadini; « la sua capacità contributiva » e non quella di un consorzio sia pure familiare che avrebbe una capacità contributiva diversa.

Il tema non può avere in questa sede l'ampio svolgimento che indubbiamente avrà dinanzi alla Corte, considerata anche la decisa volontà contraria già manifestatasi in Commissione dal Governo e dai partiti della maggioranza. Ne ripareremo in sede di emendamenti, ma è necessario richiamare qui l'attenzione sull'esistenza e sulla gravità del problema e ricordare che, trattandosi di questioni di principio, ad esse non si può ovviare con la parziale abolizione del cumulo fino ai sei e poi ai sette milioni, proposta significatamente dal Governo, che può rappresentare in ogni caso un giusto ed opportuno abbattimento alla base, ma certamente non salva il principio di diritto che, a nostro avviso questa legge lede.

Giova piuttosto mettere in evidenza due conseguenze: la prima è la naturale confusione che si va determinando. La legge-delega aveva stabilito il concorso e la formazione del reddito complessivo di un soggetto, oltre che dei redditi propri, anche di quelli di cui ha la disponibilità e di quelli a lui imputati in ragione dei rapporti familiari. Il decreto presidenziale 29 settembre 1973 n. 597, istitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, invece di riportare la dizione della legge di delega o forse interpretandola con una certa libertà, precisava all'articolo 4 che i redditi della moglie e dei figli sono quelli di cui il soggetto ha la libera disponibilità, dizione già discutibile perché non si può per esempio affermare *a priori* che lo stipendio della moglie è di libera disponibilità del marito. Ma ora chi diventa il titolare, il soggetto passivo del-

l'imposta? Certo il marito e la moglie, ma non ciascuno per la sua quota d'imposta bensì insieme per quella maggiore e non ripartibile imposta che il cumulo impone, tanto vero che si è dovuto ricorrere con l'articolo 7 all'obbligo solidale del pagamento.

La seconda osservazione riguarda la vera e propria rottura che rimane nella scala delle progressività, come si riconosce sostanzialmente a pagina 8 della relazione governativa. Ad un determinato punto della scala e precisamente al livello dei 7 milioni di redditi, scattando l'innesto del cumulo, si verifica non per tutti i contribuenti ma anche qui solo per i coniugati un vero e proprio salto nella tassazione, direi dell'ordine del 40 per cento del tributo, che stona grandemente con ogni criterio di equità. Sicché sarebbe necessario, volendo attenuarne gli effetti, almeno graduare le aliquote in modo che non ci fossero troppo bruschi passaggi, estendendo la soppressione del cumulo verso l'alto, sia pure con incidenza decrescente e riequilibrare così in modo più equo la scala della progressione.

Nella relazione governativa si dice ancora che il principio del cumulo è generalmente rispettato nei sistemi tributari delle nazioni straniere. Ciò è vero solo in parte. Dobbiamo alla diligenza del collega De Ponti (che ne riparlava oggi e che sembra aver dedicato a questo lavoro i suoi non lunghi ozi estivi) una accurata indagine sulle principali legislazioni straniere in questa materia, con particolare riguardo ai paesi della Comunità europea. Risulta da tale indagine che, come prima dicevo, solo la Svizzera e, con particolari detrazioni, il Belgio si attengono al sistema italiano del cumulo dei redditi, ma per la Svizzera con aliquote molto basse. Negli altri paesi o le detrazioni previste sono tali da vanificare in gran parte gli effetti della progressività o sono adottati sistemi diversi come quello dello *splitting* in Germania e negli Stati Uniti o come quello del quoziente familiare in Francia. Particolare rilievo merita il caso della Germania dove, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 1957, il sistema del cumulo che dapprima esisteva è stato sosti-

tuito da quello della separazione a mezzo dello *splitting*. « La Corte della Repubblica federale ha ritenuto infatti — dice il testo della sentenza — che l'accertamento congiunto dei redditi dei coniugi ai fini dell'imposta personale sul reddito rompe il principio della tassazione individuale, proprio a svantaggio di coloro che vivono nell'ambito di un regolare rapporto matrimoniale. Esso costituisce un attacco distorsivo all'istituto del matrimonio ». Infatti la Costituzione tedesca all'articolo 6 assicura la tutela della famiglia, come la Costituzione italiana all'articolo 29.

La considerazione più interessante è che lo stesso ministro Visentini, sia nella relazione introduttiva sia nelle dichiarazioni rese in 6ª Commissione ed anche in Aula nello scorso aprile, ha avuto parole di approvazione per tali metodi per così dire intermedi, e in modo speciale per quello francese del quoziente familiare, pur osservando che l'adozione di esso all'ora attuale in Italia avrebbe richiesto una revisione sostanziale delle aliquote ed altre misure che si sarebbero rese necessarie. Non so se proprio in questa circostanza, dal momento che si poneva mano alla struttura della legge ed anche alle tabelle, non sarebbe stato possibile mettersi addirittura per questa via; forse no, in relazione anche alla situazione in cui versa attualmente l'amministrazione finanziaria. Tuttavia prendiamo volentieri atto delle dichiarazioni del Ministro e nell'augurargli, sia pure a titolo personale, di reggere ancora nei prossimi anni le finanze italiane, confidiamo che vorrà porre allo studio il problema e proporci un sistema di tassazione del reddito che sia più equilibrato, più equo e più conforme allo spirito ed alla lettera della nostra Costituzione.

Prima di lasciare l'argomento del cumulo vorrei intrattenermi un momento su una espressione contenuta nell'articolo 1 e che ricorre poi in vari articoli successivi, a proposito della quale ho proposto, ai vari articoli, uno stesso emendamento: si tratta della dizione « coniugi legalmente ed effettivamente separati ». Non è sufficiente cioè per evitare il cumulo che i coniugi siano separati in linea di diritto con sentenza del tri-

bunale, ma occorre che di fatto vivano separatamente. L'intenzione è chiara: si tratta di evitare separazioni fittizie poste in atto al fine di eludere la legge fiscale. Ma chi sarà mai in grado di affermare e di provare, di fronte ad una sentenza di separazione passata in giudicato, che vi è stata riconciliazione tra i coniugi, che lo stato di separazione esiste tuttora in diritto ma in realtà non esiste più? Francamente non si vede l'ufficio imposte farsi parte diligente in una controversia consimile. Senza dire poi che, se ci possono essere dei cittadini abbastanza spregiudicati da essere disposti ad affrontare la separazione legale, con tutte le conseguenze di altra natura che questa comporta, per ragioni di puro carattere fiscale, ben più facilmente vi saranno altri cittadini disposti a risolvere il loro problema dispensandosi dal contrarre matrimonio e dando vita ad una convivenza di fatto certamente immune da pericoli di cumulo. Così si scoraggiano le false separazioni, ma si favoriscono le unioni non assistite dal vincolo matrimoniale. Cioè, dato e non concesso che molti italiani siano tanto avveduti e spregiudicati, a questo punto o la dizione della legge circa le separazioni fittizie è inoperante, e allora è meglio togliere l'espressione « effettivamente separati », anche per ragioni di ordine estetico, o può essere operante e allora il risultato sarà quello di incoraggiare, in luogo delle separazioni fittizie, le convivenze illegittime.

Queste osservazioni peraltro non possono farci dimenticare che relativamente al cumulo qualche cosa si è fatto nel senso della parziale abolizione e che qualche cosa di più si è lasciato intendere, anche se per ora non si è voluta affrontare la questione di principio e si è seguito un metodo che non è, secondo noi, il migliore.

La seconda nostra obiezione di fondo riguarda il mutamento di valore della moneta che può produrre conseguenze negative anche sul piano fiscale se non se ne tiene sufficiente conto, come è avvenuto in questo caso in relazione alle tabelle sui redditi delle persone fisiche, sulle successioni e sulle detrazioni di cui all'articolo 8.

L'aumento puramente nominale dei valori del reddito li distribuisce su scaglioni più elevati e fa scattare aliquote di imposta maggiori. In altre parole, se l'adeguamento delle aliquote non va di pari passo con la svalutazione monetaria, è chiaro che si verifica un inasprimento dell'imposta, sicchè le aliquote, pur lievemente ridotte, di cui alla presente legge comportano in termini reali un onere maggiore di quelle che erano parse eque per i redditi effettivi di tre anni fa.

Il Governo ha ben riconosciuto l'esistenza del fatto e ha di conseguenza riveduta la tabella allegata alla legge, come pure le detrazioni dell'articolo 8, ma non certo in misura adeguata. La diversità fra le future aliquote e quelle attualmente in vigore si riduce infatti in uno slittamento di minima entità degli scaglioni, che non ha rapporto con la svalutazione della moneta verificatasi negli ultimi anni, dell'ordine per l'ultimo anno (se non vado errato) del 16 per cento.

Per tale motivo abbiamo presentato emendamenti all'articolo 8 e alle tabelle, comportanti uno slittamento di aliquota più sostanzioso, e cioè più adeguato, anche per evitare che — come già è avvenuto e come purtroppo avverrà certamente ancora — il legislatore debba ad ogni momento modificare, via via che il bisogno se ne presenta, gli scaglioni di reddito.

Una parola ancora va detta per quanto riguarda la detrazione di cui all'articolo 8, in particolare quella per le persone a carico del contribuente. Nel progetto governativo esse stanno grosso modo a mezza via fra le detrazioni in vigore attualmente e quelle proposte in un nostro emendamento in Commissione. Tale emendamento manteniamo anche perchè ci sembra poco probabile che l'altro emendamento, riguardante la modifica delle tabelle sul reddito delle persone fisiche, che sarebbe pur sempre correttivo, possa avere fortuna in questo momento.

Ciò detto, altre osservazioni su altri importanti aspetti dobbiamo fare alla legge. Ci era sembrato molto opportuno e — ciò che più conta — più giusto il testo presen-

tato dal Governo per l'articolo 9, presentato per la seconda volta, perchè già nello stesso senso era orientato il disegno di legge del ministro Preti del 1967. Tale testo limita l'applicazione dell'ILOR ai redditi di puro capitale escludendone tutti i redditi da lavoro, compreso il lavoro autonomo, professionale ed equiparato.

Giustamente recita la relazione governativa: « L'applicazione dell'imposta nei confronti dei redditi da lavoro autonomo non pare giustificata. Si tratta infatti di redditi da lavoro e per di più con carattere di aleatorietà maggiore dei redditi da lavoro dipendente e non assistiti da alcune protezioni proprie dei redditi da lavoro dipendente ».

La relazione continua confutando gli argomenti addotti in contrario: « fragilissimi argomenti », aggiunge il relatore, senatore Cipellini, nella sua pregevolissima relazione alla Commissione. A noi — e non solo a noi — era parso semmai che il nuovo testo fosse ancora troppo restrittivo in quanto limitava l'esclusione ai redditi da lavoro autonomo di cui agli articoli 49 e 77 del decreto 29 settembre 1973, n. 597, in sostanza ai redditi dei professionisti, mentre invece avrebbero potuto beneficiarne altre categorie quali, ad esempio, i rappresentanti di commercio, gli agenti di assicurazione e le imprese minori.

In questo senso avevamo presentato in Commissione e ripresentiamo qui un emendamento diretto a ripristinare e ad estendere il primitivo testo governativo dell'articolo 9. Forse il nostro emendamento nella seconda parte appariva ed appare troppo generico, ma non sarebbe impossibile, se necessario, formularlo in termini più precisi, per il che ci teniamo a disposizione.

Ebbene, non se ne è fatto nulla: nè del nostro emendamento nè del testo del Governo, perchè in Commissione, in presenza di tali difficoltà effettive ma non insuperabili, la soluzione proposta dal Ministro e accettata poi dalla Commissione è stata esattamente il contrario di quella da prima suggerita. Cioè, nella difficoltà di estendere la esenzione ad altre categorie e di opportunamente identificarle, non sapendo dove ci

si volesse fermare, si è preferito sopprimere del tutto l'esenzione; il che equivale un po' — per dirla con gli inglesi — a buttar via il bambino con l'acqua del bagno.

Vero è che in via, per così dire, compensativa si sono aumentati i limiti delle esenzioni concesse dall'articolo 7 del decreto 29 settembre 1973, n. 599, elevando i limiti minimo e massimo rispettivamente da due milioni e mezzo a sei milioni e da sette milioni a dodici milioni. Ma resta il fatto che si tratta di una soluzione empirica, tale da non rispettare il principio fondamentale dell'equiparazione del lavoro dipendente al lavoro autonomo, a tutto danno di questo ultimo.

Altro notevole mutamento rispetto al testo è quello relativo all'articolo 12, ora articolo 14, l'articolo cioè che introduce il principio dell'autotassazione e regola i modi e i termini di pagamento per l'imposta con criteri che in un primo tempo erano stati previsti in via sperimentale. Ora, in luogo della scelta lasciata al contribuente di pagare l'intero importo dell'imposta contestualmente alla dichiarazione dei redditi e cioè entro il 31 marzo di ogni anno, ferma restando l'iscrizione al ruolo per la parte non pagata, con aggravio non indifferente di interessi sia pure compensativi e non moratori, si è preferito fare obbligo al contribuente di pagare l'intera imposta entro il termine suddetto, sotto pena di sanzione.

È abbastanza chiaro che un obbligo consimile aggrava notevolmente la posizione del contribuente, tenuto a pagare anticipatamente e in un'unica soluzione. Già a proposito dell'autotassazione vi è una osservazione, fatta molte volte, ma che in questa occasione è bene ricordare. Nulla da obiettare da parte nostra al metodo dell'autotassazione che comporta rilevanti ed evidenti vantaggi, ma di fronte alla continua mutevolezza delle norme e ai conteggi ad esse connessi — si pensi, ad esempio, alle detrazioni — vi è un largo margine di possibili errori a fronte dei quali stanno sanzioni indubbiamente severe. Nè tutti i contribuenti sono particolarmente versati in questa complessa materia e non tutti hanno la possibilità di ricorrere ai consigli degli esperti.

Ricordo questo non nell'intento di risolvere qui il problema delle sanzioni, ma per pregare il Ministro di dare qualche assicurazione circa l'applicazione delle sanzioni per le quali sarebbe opportuno far mostra di una certa comprensione e di una certa indulgenza almeno in questi primi anni di rodaggio della riforma e di autoeducazione, diciamo, contributiva dei cittadini.

Ferma restando l'autotassazione e tornando al metodo e ai termini di pagamento prescelti, si dice, è vero, che il contribuente si libererà così dall'onere degli interessi e potrà accantonare la somma necessaria per la imposta a poco a poco nel corso dell'anno. Si può, al contrario, rilevare che tali interessi di ritardato pagamento, già previsti nella misura del 5 per cento semestrale, per quanto onerosi, lo erano in misura minore di quelli che il contribuente dovrebbe corrispondere se, alla data del 31 marzo, non fosse in grado di fronteggiare il debito fiscale e dovesse ricorrere a una banca, dato e non concesso che questa sia disposta a venirgli incontro e a fargli credito.

Inoltre per quella strana tendenza che hanno sempre le spese a pareggiare le entrate e anche a superarle, si sa come sia difficile in moltissimi casi mettere da parte una somma relativamente importante mediante continuati piccoli risparmi di fronte all'incalzare crescente delle spese quotidiane e ciò tanto più in questa prima applicazione della riforma che lascia a disposizione del contribuente non un anno intero, ma sei mesi scarsi per gli eventuali accantonamenti.

Infine anche le sanzioni per mancato o ritardato pagamento, come già ho accennato, appaiono esorbitanti. Vi è quindi anche il pericolo che il nuovo metodo si risolva in un incentivo alle dichiarazioni infedeli, avuto riguardo a quanto disposto nella seconda parte dello stesso articolo 14, che rende quanto mai problematici i controlli. La seconda parte dell'articolo 14 comporta una vera e propria rivoluzione nei metodi di esenzione delle imposte dirette. Viene a cessare il sistema delle esattorie e l'esazione viene affidata alle aziende di credito delegate al solo pagamento e alle quali è ri-

servata una provvigione dello 0,25 per cento sulle somme riscosse.

Non vi sarebbe nulla da eccepire in linea generale a tale proposito soprattutto se ciò potrà rappresentare veramente una semplificazione e una economia per l'erario, se non che si viene così a sopprimere un'altra forma di attività libera la quale nel complesso non ha mai demeritato e che sarebbe certamente in grado di affrontare egregiamente il suo nuovo compito.

Vi è poi nel provvedimento un elemento di subitanità e di sorpresa che può dar luogo a spiacevoli conseguenze, dato che le aziende esattoriali hanno già avuto le gestioni dal 1975 per il novennio 1975-83, facendo indubbiamente assegnamento su quanto disponevano le recentissime leggi delegate per le riscossioni, ed organizzando in vista di ciò il loro lavoro; in particolare l'articolo 31 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 603, che espressamente confermava le gestioni esattoriali « alle condizioni del contratto in corso ».

Ora, dal nuovo provvedimento legislativo che sovverte profondamente, in relazione alle imposte dirette, le condizioni contrattuali in atto, possono nascere, salvo tranquillanti chiarimenti da parte del Governo, anche complicazioni sul piano giudiziario, nonchè su quello sociale, perchè è evidente che col provvedimento stesso si mette in pericolo, forse non immediato data la mole di lavoro arretrato che le esattorie debbono sbrigare, ma comunque per l'avvenire, il posto di lavoro di numerosi dipendenti delle esattorie.

Un'ultima osservazione va fatta a proposito dell'articolo 22 che modifica la tariffa delle successioni. Ci auguravamo che questa fosse l'occasione buona per riparare a quella che ci sembra essere una vera e propria stortura, pur nel quadro, un'altra volta riconfermato, della duplice imposizione successoria; stortura di cui avevamo già chiesto la correzione quando si trattava della legge delega, incontrando però la ferma opposizione del ministro delle finanze del tempo, onorevole Preti. Già, come dicevo, anche nella presente legge vi è il mantenimento della doppia imposizione: la personale e

la globale, applicata al valore complessivo dell'asse ereditario, quella che Luigi Einaudi chiamava « l'imposta sul morto ». Questa ultima comporta indubbiamente un elemento di iniquità perchè non opera in ragione della massa delle quote spettanti a tutti indistintamente gli eredi. Il fatto può avere un'importanza relativa quando si è al di fuori dello stretto ambito familiare e ancor più nel confronto di estranei, ma assume particolare rilievo quando si tratta del coniuge e dei discendenti diretti. Tant'è vero che lo stesso legislatore se ne è preoccupato e ha disposto che nelle successioni a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta, una sola delle due imposte debba essere applicata, ma precisamente e stranamente quella globale. A nostro avviso si doveva fare il contrario e cioè applicare la sola personale e non la globale. Infatti, col sistema adottato, si possono creare gravi sperequazioni a seconda che un figlio acceda solo all'eredità dei genitori o vi acceda con uno o più fratelli. Sicchè se l'asse fosse, per esempio, di trenta milioni e fosse devoluto per intero ad un unico figlio, questi non pagherebbe tassa, non avendo raggiunto il minimo imponibile ai termini della nuova tariffa. Ma se l'asse fosse di trecento milioni e i figli fossero dieci, ciascuno di essi, pur venendo in possesso della stessa identica quota di trenta milioni, dovrebbe sopportare un'imposta pari, salvo il gioco degli scaglioni, al 15 per cento, il che non è giusto, dovendo ciascuno essere tassato per ciò che riceve e nello stesso modo. A questo proposito avevo presentato in Commissione un emendamento per correggere questo vero e proprio errore di impostazione. L'onorevole Ministro ha osservato che la presente legge non si propone di modificare la struttura dell'imposta successoria ma solo di aggiornare le tariffe e che inoltre, se si fosse dovuto risolvere il problema nel senso considerato, si sarebbero dovute rivedere anche le aliquote. Sebbene non creda che la correzione proposta, che certamente ha una considerevole importanza per i singoli contribuenti che devono pagare, ne abbia poi anche una particolarmente rilevante sul piano finanziario per quanto riguarda le en-

trate dello Stato, ho ritenuto di dover accedere per il momento alla tesi del Ministro e non ho ripresentato gli emendamenti in parola, nè quello relativo all'abolizione dell'imposta globale per tutti, nè quello relativo alla sostituzione di essa con l'imposta personale per il coniuge e i discendenti diretti. Ma ho anche ritenuto necessario di sottolineare il punto con l'augurio che possa essere ripreso in esame in altra, non troppo lontana, occasione.

Ancora in tema di successione riteniamo giusto considerare il caso della famiglia, dei coniugi e figli che ereditino un solo immobile e cioè l'alloggio nel quale già vivono ed esentarli dall'imposta sulle successioni e donazioni quando l'immobile non superi il valore di cinquanta milioni. Ci rendiamo conto di certe difficoltà che possono presentarsi, ma sta di fatto che la situazione di quella famiglia non muta nè migliora in alcun modo per il fatto di aver ereditato l'alloggio di sua abitazione, mentre sorge l'obbligo di pagare una tassa che, in certi casi, può rappresentare una grossa difficoltà.

Si sono considerati i coltivatori diretti che traggono i mezzi di sussistenza dal terreno che lavorano in proprio; ma anche la casa di abitazione, pur non essendo bene di reddito, nè strumento di lavoro, ma bene d'uso, rappresenta una esigenza primaria e sarebbe doloroso che qualcuno dovesse privarsene non avendo altri mezzi per fronteggiare la tassa di successione.

Le osservazioni e le critiche formulate sin qui, che non esauriscono certo la vasta materia, ma che erano per noi doverose, non stanno a significare che il nostro voto sarà necessariamente contrario alla presente legge, circa la quale, volendo dare un giudizio complessivo, si potrebbe dire che è animata di buone intenzioni, tradotte solo parzialmente e timidamente in realtà.

Si è voluto mantenere il principio del cumulo dei redditi fra coniugi con la rigida applicazione della progressività al di là di una determinata soglia, ma si è compiuto qualche passo verso l'abolizione con riguardo ai redditi minori, sia pure in misura insufficiente e in modo, a nostro parere, al-

quanto squilibrato. Si sono rivedute le tabelle e le scale della progressività, ma anche qui in misura inadeguata rispetto ai cambiamenti intervenuti nel valore monetario, sicchè sarà probabilmente necessario rivederle tra breve. Si sono accresciute, ma in misura troppo modesta, le detrazioni per i carichi familiari. Si era coraggiosamente proposto di abolire l'ILOR per i redditi di lavoro autonomo e poi si è sacrificato il principio, di per sè ineccepibile, e si è adottata una insoddisfacente soluzione, non intermedia ma diversa.

Si è imposto con l'articolo 12 un obbligo di pagamento immediato che potrà porre in seria difficoltà molti contribuenti e si è adottato un nuovo metodo di riscossione, che può anche essere condiviso in prospettiva, ma che nella sua brusca applicazione lascia perplessi per più di un motivo. Accanto a questo ci sono certamente parti positive, come l'equiparazione del trattamento fiscale delle obbligazioni emesse da enti pubblici e da enti privati e la parte che riguarda la rivalutazione dei beni nei bilanci delle società rispondente anch'essa ad una viva attesa nel momento attuale.

Naturalmente vi è un rovescio della medaglia, che abbiamo ben presente e che l'onorevole Ministro non mancherà di ricordare. Non ignoriamo che un disegno di legge come questo, che porta avanti alleggerimenti fiscali, in parte apparenti, ma in parte reali, comporta un notevole incremento del disavanzo di bilancio che si farà sentire in misura massiccia nel 1976 e negli anni seguenti e del pari ci rendiamo conto che vi sono delle compatibilità di ordine finanziario, specie in un momento come questo, che in un superiore interesse devono essere rispettate. Ma il voto che ci apprestiamo a dare non significa rinuncia alle posizioni di principio alle quali ho accennato via via e per le quali confidiamo di trovare in avvenire la comprensione ed il consenso della maggioranza e del Governo, come alcune parole dell'onorevole Ministro lasciano sperare.

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 2 ottobre 1975

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi domani giovedì 2 ottobre, in tre sedute pubbliche, con inizio rispettivamente alle ore 9,30, 17 e 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (2170).

BORSARI ed altri. — Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie (1511).

DE PONTI ed altri. — Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare (1876).

COLAJANNI ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro (1919).

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari (1942).

La seduta è tolta (ore 22,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari